

CAMERA DEI DEPUTATI
SERVIZIO COMMISSIONI ECONOMICHE
E AFFARI REGIONALI
IL CONSIGLIERE CAPO SEGRETO
Avv. Gian Franco Colonna

2
CAMERA DEI DEPUTATI

Archivio Conelli
(segreto)

On. Prof. Francesco De Martini

Signor

3

CAMERA DEI DEPUTATI

REGOLAMENTO DELL'ARCHIVIO STORICO

Approvato dall'Ufficio di Presidenza nella riunione del 28 aprile 1966, modificato dall'Ufficio di Presidenza nella riunione del 10 marzo 1972, reso esecutivo con D. P. in data 23 marzo 1972, n. 2612.

SEGRETARIATO GENERALE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
1972

4

CAMERA DEI DEPUTATI

REGOLAMENTO DELL'ARCHIVIO STORICO

Approvato dall'Ufficio di Presidenza nella riunione del 28 aprile 1966, modificato dall'Ufficio di Presidenza nella riunione del 10 marzo 1972, reso esecutivo con D. P. in data 23 marzo 1972, n. 2612.

SEGRETARIATO GENERALE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
1972

REGOLAMENTO DELL'ARCHIVIO STORICO

A decorrere dal 1° aprile 1972 il Regolamento dell'Archivio storico della Camera dei Deputati è sostituito dal seguente nuovo testo:

ART. 1.

L'Archivio storico della Camera dei Deputati è posto sotto la direzione di un Sovrintendente, nominato dal Presidente della Camera all'inizio della legislatura e scelto tra i funzionari direttivi, in servizio o a riposo, avente qualifica non inferiore a quella di Capo Servizio.

ART. 2.

Al termine di ciascuna legislatura gli atti originali, da qualsiasi servizio prodotti, vengono versati, previa inventariazione e scarto dei duplicati, all'Archivio storico che ne cura la conservazione e l'ordinamento.

Le disposizioni del comma precedente non si applicano sugli atti vivi di natura amministrativa e contabile.

ART. 3.

L'accesso all'Archivio storico è consentito agli studiosi autorizzati alla consultazione.

Le autorizzazioni sono rilasciate dal Segretario Generale della Camera.

ART. 4.

Tutti i documenti, ad eccezione di quelli concernenti persone e di quelli dichiarati all'origine riservati o segreti, sono liberamente consultabili.

I documenti concernenti persone divengono consultabili dopo 70 anni.

I documenti riservati o segreti divengono consultabili dopo 40 anni.

ART. 5.

La Presidenza della Camera, sentito il Presidente della Commissione per le pubblicazioni di cui al successivo art. 6, può autorizzare, per motivi di studio, la consultazione di documenti di carattere riservato o segreto prima della scadenza dei termini indicati nell'articolo precedente.

ART. 6.

È costituita una Commissione per le pubblicazioni con il compito di elaborare le proposte relative alla pubblicazione degli inediti direttamente curati dalla Camera. Su tali proposte delibera la Presidenza della Camera.

La Commissione di cui al comma precedente è presieduta da un Vicepresidente della Camera ed è composta del Sovrintendente con funzioni di Vicepresidente e di docenti ed esperti di materie storiche nominati dal Presidente della Camera su proposta del Segretario Generale.

Fanno parte della Commissione in qualità di membri aggregati, un Consigliere e un Referendario, i quali sono preposti alla Segreteria della Commissione medesima con il compito di curare la pubblicazione degli inediti.

ART. 7.

Il Presidente della Camera può autorizzare la pubblicazione di inediti da parte di terzi.

Di tale autorizzazione è data notizia alla Commissione per le pubblicazioni.

ART. 8.

La fotocoproduzione dei documenti di archivio è consentita su autorizzazione del Segretario Generale che ne informa la Presidenza della Commissione per le pubblicazioni.

ART. 9.

La consultazione degli atti e dei documenti dell'Archivio storico avviene nelle sale a detta consultazione riservate.

È tassativamente vietato il prestito esterno.

8

Regolamento dell'Archivio storico

Approvato dall'Ufficio di Presidenza della Camera
nella seduta del 14 aprile 1983

Camera dei deputati Segreteria generale

Regolamento dell'Archivio storico

Approvato dall'Ufficio di Presidenza della Camera
nella seduta del 14 aprile 1983

Camera dei deputati Segreteria generale

Al testo del Regolamento dell'Archivio storico della Camera sono stati premessi i pertinenti articoli del Regolamento dei servizi e del personale, e della legge 3 febbraio 1971, n. 147. Segue subito dopo una succinta indicazione dei compiti e delle attività dell'Archivio storico

Camera dei deputati
Segreteria generale
Ufficio stampa e pubblicazioni
Roma, giugno 1983

REGOLAMENTO
DEI SERVIZI E DEL PERSONALE

Art. 29

Archivio storico

L'Archivio storico della Camera è un istituto culturale con propria autonomia organizzativa, secondo i principi stabiliti dalla legge 3 febbraio 1971, n. 147. La sua attività e il personale addetto sono stabiliti dal Regolamento speciale approvato con decreto del Presidente della Camera 23 marzo 1972, n. 2.612, e successive modificazioni.

L'Archivio storico collabora alla attività di documentazione svolta dai servizi del settore ed è posto sotto la vigilanza del Comitato di cui all'art. 3.

LEGGE 3 FEBBRAIO 1971, N. 147

Archivi storici parlamentari

Articolo unico

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica conservano i loro atti presso il proprio Archivio storico, secondo le determinazioni dei rispettivi Uffici di Presidenza.

È soppressa la parola « *legislativi* » nel primo comma, lettera a), n. 2, dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1.409.

REGOLAMENTO
DELL'ARCHIVIO STORICO
APPROVATO DALL'UFFICIO DI
PRESIDENZA DELLA CAMERA NELLA
SEDUTA DEL 14 APRILE 1983

Art. 1

La Camera dei deputati conserva i suoi atti presso il proprio Archivio storico secondo quanto disposto dalla legge 3 febbraio 1971, n. 147. Le sue attribuzioni sono previste dall'art. 29 del Regolamento dei servizi e del personale.

Art. 2

L'Archivio storico conserva gli atti originali e i documenti della Camera dei deputati che vengono versati a norma dell'art. 3. Li ordina e li cataloga in funzione delle esigenze della istituzione parlamentare, della conoscenza storica e della ricerca.

Esso cura la pubblicazione dei suoi fondi inediti, e di interesse storico, servendosi, ove necessario, di collaborazioni esterne specialistiche; collabora con gli altri servizi di documentazione della Camera dei deputati per studi e pubblicazioni.

Art. 3

Entro sei mesi dalla fine di ogni legislatura i servizi della Camera dei deputati versano all'Archivio storico gli atti e documenti legislativi, amministrativi e di natura giurisdizionale di rispettiva competenza, salvo quelli che, per obbligo di legge o

13

di regolamento, debbano rimanere presso i servizi competenti per un periodo superiore.

Gli atti delle Commissioni parlamentari di inchiesta, della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa e delle Commissioni di indagine sono versati a cura del Servizio competente, alla conclusione dei lavori se questa avviene, presso la Camera dei deputati.

Art. 4

L'Archivio storico ha facoltà di acquisire, per lascito o destinazione, fondi di deputati ed ex deputati e fondi privati o pubblici, i cui atti e documenti di interesse storico ordina in serie speciali di archivio.

Art. 5

L'Archivio storico della Camera dei deputati è posto sotto la direzione di un Sovrintendente, nominato, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento dei servizi e del personale, tra i consiglieri della Camera.

Il Sovrintendente partecipa alle riunioni del Comitato parlamentare di vigilanza sull'attività di documentazione e presiede alla organizzazione delle manifestazioni culturali dell'Istituto.

Il Sovrintendente opera nelle direttive formulate secondo le rispettive competenze dal Comitato parlamentare di vigilanza sull'attività di documentazione e dal Segretario generale della Camera dei deputati.

16

Art. 6

Le assunzioni di impegni di spesa per le attività e le pubblicazioni dell'Istituto devono essere autorizzate dagli organi e nei modi previsti dalle norme del Regolamento di amministrazione e contabilità della Camera dei deputati.

Art. 7

Il personale dell'Archivio storico è quello di ruolo della Camera dei deputati.

Art. 8

L'accesso all'Archivio storico è autorizzato dal Segretario generale, che può delegare a ciò il Sovrintendente.

La fotocoproduzione dei documenti di archivio è consentita su autorizzazione del Segretario generale che ne informa il Presidente del Comitato di vigilanza sull'attività di documentazione.

Art. 9

Tutti i documenti, ad eccezione di quelli concernenti persone e di quelli dichiarati all'origine riservati o segreti, sono liberamente consultabili.

I documenti concernenti persone divengono consultabili dopo 70 anni.

I documenti riservati o segreti divengono consultabili dopo 40 anni.

Art. 10

L'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, sentito il Presidente del Comitato di vigilanza sull'attività di documentazione può autorizzare, per motivi di studio, la consultazione dei documenti di carattere riservato o segreto prima della scadenza del termine indicato nell'articolo precedente.

Art. 11

È costituita una Commissione di docenti ed esperti con il compito di elaborare le proposte relative alla pubblicazione delle fonti inedite.

La Commissione di cui al precedente comma è presieduta dal Vicepresidente della Camera che presiede il Comitato di vigilanza sull'attività di documentazione ed è composta di docenti ed esperti nominati dal Presidente della Camera su proposta del Segretario generale, nonché del Sovrintendente dell'Archivio storico con funzioni di segretario.

Art. 12

La consultazione degli atti e dei documenti dell'Archivio storico avviene nelle sale a ciò riservate. È tassativamente vietato il prestito esterno.

16

ATTIVITÀ E COMPITI DELL'ARCHIVIO
STORICO
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Gli Uffici e la sala di consultazione sono situati al VI piano di palazzo San Macuto, con ingresso al pubblico da via del Seminario, 76 - Orario: ore 9-17 (sabato e festivi: chiuso).

Sovrintendente: avv. Dario Cassanello - tel. 295.

Segreteria: tel. 67.60-556-9287.

Attività e servizi:

Selezione, ordinamento, classificazione, archiviazione, schedatura e catalogazione degli atti e documenti (legislativi ed amministrativi) della Camera dei deputati, suddivisi nelle seguenti sezioni:

Parlamento subalpino e Camera dei deputati del Regno d'Italia (1848 - 1944).

Consulta Nazionale e Assemblea Costituente (1946 - 1948).

— Camera dei deputati I-VII Legislatura repubblicana (1948 - 1979).

Classificazione e conservazione di atti e documenti vari concernenti l'Istituto parlamentare: verbali elettorali, *referendum*, inchieste parlamentari.

Classificazione e conservazione di atti riservati e segreti, non ammessi alla libera consultazione.

Redazione ed aggiornamento del catalogo degli atti conservati.

Studi e ricerche storiche, politiche e legislative; ricerca di precedenti parlamentari; assistenza agli studiosi e ai ricercatori; trascrizione di atti inediti.

Svolgimento di attività inerenti alla funzione dell'Archivio storico: studio ed approfondimento delle tecnologie di conservazione di documenti; contatti con gli Archivi di Stato e gli Archivi pubblici, con Università ed Enti culturali.

Selezione, ordinamento, classificazione, archiviazione, schedatura e catalogazione di fondi privati in lascito all'Archivio storico.

Organizzazione e gestione di mostre ed esposizioni, fisse ed itineranti, aventi per oggetto gli atti e i documenti conservati.

Legge n. 17. XII. 1982 n. 1863
art. 21 R.P.R. 30 del 1953 n. 1409

18

I documenti conservati negli Archivi di Stato sono liberamente consultabili ad eccezione di quelli di carattere riservato relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili 50 anni dopo la loro data, e di quelli riservati relativi a dichiarazioni giuramentate private di persone, che lo diventano dopo 70 anni. I documenti dei processi penali sono consultabili 70 anni dopo la data della conclusione del procedimento.

Possibilità di autorizzazione da parte del min.
Interni -

art 22 Le disposizioni dell'articolo precedente sono applicabili in quanto non siano in contrasto con gli ordinamenti particolari:
a) agli archivi correnti e di deposito degli organi legislativi, giudiziari e amministrativi dello Stato.
b) agli archivi degli enti pubblici -

~~L'art. 22 è stato abrogato dalla~~

L. 3.2.1971 n. 147

La Camera dei Deputati e il Senato
della Repubblica conservano i loro atti
nella propria archivio storico, nonché le
determinazioni di rispetto a uffici di
presidenza ~

È appreso la parola "legislativi"
nel primo comma lettera e) n. 2 dell'art.
1 del decreto del Pres. D. Rep. 30 settembre
1963 n. 1409

(relativo alla conservazione dei documenti)





Roma, 16 marzo 1983

I documenti riservati o segreti divengono consultabili dopo 40 anni.
Onorevole Presidente Cara Collega,

nel corso dei lavori della Commissione d'Inchiesta sul caso Sindona pervenne un memorandum senza firma, inviato dal Professor Lionello Levi Sandri, il quale a sua volta l'aveva ricevuto dal signor Walter Navarra. Nella lettera di accompagnamento il professor Levi Sandri, che faceva parte della Commissione Ministeriale per la Loggia P2, correttamente rilevava che la competenza sui fatti relativi a Sindona apparteneva alla nostra Commissione. Tale lettera insieme al memorandum furono esaminate dalla Commissione, che ritenne di non dover assumere il documento stesso come rilevante ai fini della inchiesta.

Successivamente il Sindona in una intervista al giornale "La Stampa" lamentò che la Commissione non aveva tenuto conto del memorandum stesso. Al giornalista che mi chiedeva come fossero andate le cose esposi quanto è detto sopra e dissi che il memorandum era stato dato al Professor Levi Sandri da "un certo Navarra". Questi ha sporto querela di diffamazione nei miei confronti.

Ho quindi chiesto ai funzionari della Camera di rilasciarmi copia della lettera del Professor Levi Sandri ma essi hanno risposto che i documenti dell'inchiesta sono stati depositati nell'archivio storico della Camera e non sono accessibili a norma dell'articolo 4 del regolamento dell'archivio stesso, nel quale si stabilisce:

" tutti i documenti, ad eccezione di quelli concernenti persone e di quelli dichiarati all'origine riservati o segreti sono liberamente consultabili.

I documenti concernenti persone divengono consultabili dopo 70 anni.



= 2 =

I documenti riservati o segreti divengono consultabili dopo 40 anni."

Evidentemente l'interpretazione dei funzionari ritiene che qualsiasi documento relativo a persone rientri nel divieto dell'articolo suddetto. Questo è però in aperto contrasto con le norme della legge che regola gli archivi di Stato e precisamente con gli articoli 21 e 22 DPR 30 settembre 1963 n.1409, che qui trascrivo:

" art. 21 I documenti conservati negli archivi di Stato sono liberamente consultabili ad eccezione di quelli di carattere riservato relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili 50 anni dopo la loro data, e di quelli riservati relativi a situazioni puramente private di persone, che lo diventano dopo 70 anni. I documenti dei processi penali sono consultabili 70 anni dopo la data della conclusione del procedimento"

" art. 22 Le disposizioni dell'articolo precedente sono applicabili in quanto non siano in contrasto con gli ordinamenti particolari:

a) agli archivi correnti e di deposito degli organi legislativi giudiziari, e amministrativi dello Stato."

La legge dunque per il divieto di consultazione si riferisce ad atti riservati relativi a situazioni puramente private di persone, non a tutti gli atti concernenti persone. Spero che nessuno vorrà ritenere che i documenti dell'inchiesta Sindona ed in particolare quelli ai quali mi riferisco concernono situazioni puramente private.

./.



CAMERA DEI DEPUTATI

= 3 =

Ti chiedo quindi di voler disporre che mi sia rilasciata copia della lettera di Levi Sandri e che in linea generale venga disposto che i documenti dell'inchiesta Sindona siano consultabili, salvo naturalmente le copie dei processi penali inviateci dalla Magistratura nella fase istruttoria.

Con deferenti e cordiali saluti.

(Francesco De Martino)

On. Wilde Jotti

Presidente della Camera dei Deputati

R o m a

Le norme che regolano la conservazione degli atti negli Archivi sono le seguenti:

Legge delega 17 dicembre 1962 n.1863 - DPR.30 settembre 1963 n. 1409) art. 21:

I documenti conservati negli Archivi di Stato sono liberamente consultabili ad eccezione di quelli di carattere riservato relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili 50 anni dopo la loro data, e di quelli riservati relativi a situazioni puramente private di persone, che lo diventano dopo 70 anni. I documenti dei processi penali sono consultabili 70 anni dopo la data della conclusione del procedimento.

art.22 : le disposizioni degli'articoli precedenti sono applicabili in quanto non siano in contrasto con gli ordinamenti particolari :

a) agli Archivi correnti e di deposito degli organi legislativi, giudiziari ed amministrativi dello Stato.

Regolamento dell'Archivio Storico (approvato dall'Ufficio di Presidenza nella riunione del 28 aprile 1966, modificato dall'Ufficio di Presidenza nella riunione del 10 marzo 1972, reso esecutivo con D.P. in data 23 marzo 1972 n.2612)

art.4 : Tutti i documenti, ad eccezione di quelli concernenti persone e di quelli dichiarati all'origine riservati o segreti, sono liberamente consultabili.

I documenti concernenti persone divengono consultabili dopo 70 anni.

I documenti riservati o segreti divengono consultabili dopo 40 anni.

Le disposizioni dei due testi sono chiarissime e non hanno bisogno di alcuna interpretazione. Vi è solo da osservare che il regolamento per l'Archivio storico della Camera non ripete le parole "situazione puramente private delle persone", che vi sono nella legge. Ma questo non vuol dire che si sia voluto modificare la norma, estendendola a qualsiasi situazione anche non privata di persone, perché una tale modifica sarebbe senza alcuna possibile giustificazione logica o politica.

Comunque sia il memorandum apocrifo attribuito a Sindona e la lettera di trasmissione dello stesso alla Commissione da parte del prof. Lionello Levi Sandri non sinpossano in alcun modo considerare relativi a persone. Nel memorandum si contengono fatti e riferimenti a banche, enti di stato, enti pubblici etc., che non hanno nulla da vedere con situazioni personali.

Non si può far valere contro questa interpretazione l'argomento che la Commissione non decise la pubblicazione di documenti. Questo avvenne solo perché mancava il tempo per procedere ad una scelta dei documenti da pubblicare, come si rileva dalla dichiarazione del Presidente al riguardo (Atti, vol. VI, p. 523). D'altra parte la mancata pubblicazione assieme ai verbali delle sedute non implica che i documenti dovessero essere coperti dal segreto, perché altro è la pubblicazione negli Atti dell'inchiesta, altro è la facoltà di consultare o meno i documenti in Archivio. Questa non può che derivare dalle norme generali, a meno che la Commissione non abbia espressamente stabilito che un documento sia di carattere riservato o segreto. Né si può far valere che la legge istitutiva della Commissione d'inchiesta vincolava i commissari al segreto, perché la norma valeva per il tempo in cui i lavori si svolgevano e non per il tempo successivo alla chiusura dell'inchiesta. Aggiungo infine che l'orientamento prevalente nella Commissione era favorevole alla maggiore pubblicità degli Atti.

In ogni caso, se non si vuole risolvere il caso in termini di principio, la Presidenza della Camera potrebbe autorizzare la consultazione del memorandum ed un'eventuale copiatura dello stesso. Si tenga conto che è abbastanza singolare tenere segreto un testo, del quale più volte hanno parlato i giornali.